



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

composta dai seguenti magistrati

dott. Alberto CELESTE

dott.ssa Maria Pia DI STEFANO

dott. Roberto BONANNI

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.

in sostituzione dell'udienza collegiale del **16/5/2023**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. **269/2023**

vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

(avv.ti Ciarelli e Loreni)

PARTE APPELLANTE

E

PEPPE GEMMA

(avv.to Vocella)

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 120 del 26/1/2023

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - in accoglimento della domanda proposta da Peppe Gemma, si condannava l'Inps, titolare del Fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 8.362,24 a titolo di t.f.r., oltre gli accessori di legge.

L'Istituto interponeva gravame, cui resisteva la Peppe.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue con dispositivo e motivazione contestuale.

Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante censura la suddetta sentenza soltanto laddove ha ritenuto la "proponibilità" del presente ricorso giudiziario, nonostante quest'ultimo non risultasse preceduto da un'ideale istanza amministrativa presentata con modalità telematiche.

Nella specie - ad avviso dell'Inps - la domanda di accesso al Fondo di garanzia presentata il 28/12/2018 dalla Peppe in formato cartaceo "non valeva certo ad escludere la procedibilità della stessa ad opera dell'Istituto, né ad escludere la proponibilità dell'odierno ricorso giudiziale".

La doglianza si rivela fondata.

Invero, l'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, stabilisce, al primo periodo, che: *"Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le Amministrazioni ed Enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi"*.

Nell'esercizio della facoltà prevista dalla citata disposizione, l'Inps, con determina presidenziale n. 277 del 24/6/2011 - pubblicata anche nella *Gazzetta ufficiale* del 29/9/2011 - ha stabilito: *"1) L'utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all'INPS. 2) La presentazione telematica in via esclusiva delle singole istanze secondo il calendario di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. In tale allegato, tra le istanze da presentare esclusivamente in via telematica a decorrere dal 1° aprile 2012 è espressamente inclusa la domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e di crediti diversi"*.

Ne consegue che, avendo l'Istituto optato "per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici" ... "per la presentazione da parte di denunce, istanze e garanzie fideiussorie", questa deve ritenersi l'unica modalità con cui la domanda al Fondo di garanzia doveva essere presentata, al fine di far insorgere in capo all'Ente l'obbligo di esaminarla ed al fine di far ritenere perfezionata la condizione di proponibilità della domanda giudiziale prevista dall'art. 7 della legge n. 533/1973 (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 10/5/2017, n. 11438).

Peraltro, costituisce principio consolidato quello secondo cui "la natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps comporta l'applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali, tra cui l'onere di presentazione della domanda amministrativa e di rispetto dei termini di legge per ultimare la procedura amministrativa per la liquidazione, senza che rilevi il termine di sessanta giorni di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982, per l'esame della domanda da parte dell'Istituto" (v. Cass., sez. lav., 3/6/2021, n. 15384; Cass., sez. lav., 20/11/2017, n. 27465).

Né può ritenersi che, in assenza di una specifica sanzione di nullità o di inesistenza della domanda, l'utilizzo di mezzi di trasmissione diversi da quello previsto dalle disposizioni richiamate, conduca ad una sostanziale libertà delle forme.

L'utilizzo "esclusivo" del canale telematico stabilito dall'Istituto con la citata determina del 2011, sulla base della disciplina normativa sopra richiamata, ha l'effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rende inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l'effetto di precludere all'Inps l'esame delle relative richieste.

La giurisprudenza cui parrebbe far riferimento il giudice di prime cure, ove afferma che, in materia previdenziale, deve escludersi la necessità di forme sacramentali o adempimenti formali tali da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, si riferisce ad altra (e ben differente) ipotesi riguardante le modalità di predisposizione delle domande - e non quelle di inoltro delle stesse - stabilendo come non sia necessaria una formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Istituto.

Per quanto fin qui esposto, stante che la Peppe non ha utilizzato la modalità telematica prescritta, ma ha trasmesso l'istanza amministrativa in forma cartacea, l'appello merita accoglimento e, in totale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'improponibilità della presente domanda giudiziaria.

La novità della questione induce a ritenere sussistenti giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

a - *accoglie* l'appello e, in totale riforma della gravata sentenza, *dichiara* l'improponibilità della domanda proposta da Peppe Gemma nei confronti dell'Inps;

b - *compensa* le spese di entrambi i gradi.

Roma, 16/5/2023

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(*Alberto Celeste*)